



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione civile e fallimentare

Il Giudice Designato,

letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio depositato da Graziano Biribicchi in data 01.04.2019, come integrato in data 06.06.2019 a seguito di rilievi da parte del Giudice;

sentiti a chiarimenti l'istante e il professionista designato *ex art.15 comma 9 L. n. 3/2012*;

ritenuta la propria competenza territoriale essendo il debitore residente in Sinalunga (SI), Frazione Guazzino, via Trasimeno n. 14;

considerato che il ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, in ragione del *trend* negativo che ha caratterizzato sia l'attività di agente rappresentante esercitata dallo stesso fino al 2017, che quella di gestione di una cartoleria nel pregresso periodo compreso fra settembre 2010 e dicembre 2010, a seguito della riduzione dell'attività di impresa asseritamente causata da una crisi globale della vendita al dettaglio nella piccola distribuzione di alimentari e dal progressivo restringimento del giro d'affari della cartoleria;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Siena ai sensi dell'art.15 co. 9 L. n. 3/2012, dott. Eugenio Giomarelli, integrata in data 17.06.2019;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 *ter* legge n. 3/2012;

considerato, in particolare, che dalla relazione dell'O.C.C. si evince che:

- il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento;
- il ricorrente non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedente cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- la domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dall'inventario di tutti i beni del debitore, con l'indicazione del possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili nonché dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

rilevato che il professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 ha espresso una valutazione positiva in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione;

rilevato che nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso non sono stati posti in essere atti in frode alle ragioni creditorie;

osservato che a fronte di un indebitamento pari ad € 253.307,87, come da ultimo dichiarato, il ricorrente propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in un immobile in esclusiva proprietà già sottoposto a esecuzione immobiliare, alcune quote di immobili in comproprietà e una autovettura di modesto valore, per un valore complessivo stimato dal debitore di circa € 182.540,00 e valutazione media OMI con abbattimento del 50% sui beni in comproprietà di Euro 158.116,67;

rilevato che il professionista gestore della crisi può assumere la funzione di liquidatore dei beni atteso che lo stesso art.15 comma 8 L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;

NOMINA

quale liquidatore **il dott. EUGENIO GIOMARELLI**, già gestore della crisi *ex* art. 14 ter comma 3 legge n. 3/2012.

Considerato che uno dei sei beni immobili da liquidare, e segnatamente l'immobile di esclusiva proprietà del Sig. Biribicchi, sito a Sinalunga (Siena), Frazione Guazzino, Via Trasimeno n. 14, è oggetto di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Siena (R.G.E. n. 151/2016) e che la stessa è in fase di vendita del cespite pignorato;

ritenuto che sia nel miglior interesse dei creditori che la predetta procedura non subisca nessun arresto e che la liquidazione dei beni avvenga in quella sede, ferma la precisazione che, in adesione

al dettato normativo (artt. 14 *sexies* e ss.), la formazione del passivo e la successiva graduazione dei crediti in favore dei soggetti intervenuti o meno alla procedura avverranno in questa sede; letto l'articolo 14 *novies* co. 2 ult periodo, secondo cui “*se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi*”,

DISPONE

che, analogamente a quanto previsto dalla normativa in materia fallimentare, il liquidatore **provveda sollecitamente a subentrare nella procedura esecutiva pendente nei confronti di GRAZIANO BIRIBICCHI presso il Tribunale di Siena (R.G.E. n. 151/2016)** al fine di verificare lo stato della procedura esecutiva avente ad oggetto, tra gli altri, i beni ricompresi nella procedura concorsuale di liquidazione;

DISPONE

che sino al provvedimento di chiusura *ex art.14 novies* comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ad eccezione del procedimento n. 151/2016 R.G.E. Tribunale di Siena, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda *ex art.14 ter* L.n.3/2012;

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”, trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Letto l'art. 14 *quinquies* comma 4,

DISPONE

che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del patrimonio di liquidazione ed in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14 *undecies* ed ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 4, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

AVVISA

fin d'ora Graziano Biribicchi che, conformemente alla *ratio* della procedura in esame ed alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 *undecies* e 14 *terdecies*, nessuna domanda di esdebitazione potrà essere presentata prima della chiusura della procedura di liquidazione, pena l'inammissibilità della stessa;

STABILISCE

- a) che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di a spese del debitore e a cura liquidatore e;
- b) ordina la trascrizione del decreto, a spese del debitore e a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di provvedere alla trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi e presso il pubblico registro automobilistico;

ORDINA

ai debitori e agli eventuali terzi privi di titolo opponibile alla procedura di rilasciare al liquidatore i beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Letto l'art. 14 ter comma 6 lett. b), secondo cui non è compreso nella liquidazione “[...] *ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*”,

DICHIARA

non compresi nella liquidazione eventuali guadagni del beneficiario nei limiti di **euro 1.482,42**, tale essendo l'importo minimo necessario al mantenimento del debitore e della propria famiglia, sicché tutto quanto eccedente tale importo sarà oggetto di liquidazione, nonché i mobili di arredo dell'abitazione di residenza del debitore.

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni all'O.C.C., al Liquidatore nominato e alla parte ricorrente.

Siena, 31 ottobre 2019

Il Giudice

dott.ssa Valentina Lisi